



COMUNE DI CINISI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



I SETTORE

AMMINISTRATIVO – CULTURALE E SCOLASTICO



SERVIZIO II – GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 461 DEL 15\12\2020

DETERMINA N.1388 DEL 15\12\2020 (Registro gen.)

OGGETTO: Art. 71, c. 1 del D. L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge n. 133/08 – Decurtazione delle indennità per assenza malattia – Mese di Novembre 2020 -

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.

Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto d'interessi, anche potenziale, previste dall'art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019.

Visto l'art. 71, c. 1 del D.L. 112/08, convertito in legge n. 133/08, il quale prevede: *“Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/01, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”;*

Viste le circolari n. 7 e n. 8 del 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ed in particolare la n. 8 con la quale vengono fornite le indicazioni circa le modalità di decurtazione della retribuzione in caso di assenza per malattia in applicazione dell'art. 71, c. 1, ed in particolare prescrive la decurtazione per ogni episodio di assenza e per tutti i primi dieci giorni, assoggettando a ritenuta ogni indennità o emolumento comunque denominato avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio;

Vista la circolare n. 109/08 dell'Inps, con la quale sono state fornite alcune precisazioni necessarie alla corretta applicazione della normativa in argomento, ed in particolare ha chiarito che:

1. Eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale, con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento economico accessorio;
2. Per eventi superiori a 10 giorni di assenza, a partire dall'undicesimo giorno, sarà ripristinata l'erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile;
3. Se l'evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall'undicesimo giorno di assenza, sarà altresì corrisposto il trattamento accessorio variabile;

Vista, inoltre, la nota n. 4742/09 del Dipartimento Funzione Pubblica, con la quale a seguito di chiarimenti, il dicastero comunica che sono da considerarsi utili ai fini della decurtazione: la retribuzione di posizione spettante al personale dirigenziale dell'Area II, l'indennità di posizione ad personam per incarichi dirigenziali di cui all'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/01, l'indennità di posizione per i titolari di posizione organizzativa, l'indennità di comparto spettante al personale non dirigenziale del comparto Regioni – Enti Locali, inoltre fa presente che per quanto riguarda l'indennità corrisposta ai Segretari comunali e provinciali per funzioni di Direttore Generale e la retribuzione di posizione spettanti a questi ultimi, in correlazione alla tipologia dell'Ente, sono utili ai fini della decurtazione di cui all'art. 71, c. 1, infine è stato fornito un ulteriore chiarimento in merito al computo che va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di assenze, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia, vengono anch'esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio;

Visto che il trattamento economico fondamentale del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive:

- a) Stipendio tabellare
- b) Progressione economica orizzontale
- c) Retribuzione individuale di anzianità
- d) Tredicesima mensilità
- e) Eventuali assegni ad personam

Visto che nel mese di **Novembre 2020**, sono risultati assenti i sottoelencati dipendenti:

Matric. dipendente	Evento morboso	Giorni
620	Dal 24/11/2020	2
1450	Del 10/11/2020	1
40	Dal 25/11/2020	3
1220	Dal 23/11/2020	3
1054	Del 19/11/2020	1
261	Del 18/11/2020	3
1071	Del 19/11/2020	1
1513	Dal 12/11/2020	10
1056	Del 30/11/2020	1
1263	Dal 17/11/2020	4
1507	Dal 04/11/2020	4
1080	Del 06/11/2020	1
1059	Dal 03/11/2020	4
930	Del 03/11/2020	1
1324	Del 17/06/2020	1
1262	Del 30/06–01/09/2020	2
1062	Del 16/07/2020	1
1064	Del 28/08/2020	1
1140	Del 10/09/2020	1

Ritenuto dover procedere alla decurtazione delle indennità;

PROPONE

Decurtare ai dipendenti in premessa elencati, le indennità o emolumenti, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio per ogni periodo di assenza per eventi morbosi fino a dieci giorni e relativi al mese di **Novembre 2020**.

Il Responsabile del Procedimento

S.re Maniaci

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Amministrativo - Culturale - Scolastico”

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n.12 del 01/07/2019;
- Attestando , contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse;
- Dichiarando, altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela , affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento ;
- Dà atto che nel presente provvedimento non si integra alcuna delle fattispecie di conflitto d’interesse, anche potenziale, previste dall’art. 6 della L.R. 7 del 21/5/2019.

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

F.to

Dott.C.Palazzolo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo - Culturale - Scolastico
- Secondo Settore – Servizi a Rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Urbanistica – Edilizia Suap
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione Servizi Sociali
- Sesto Settore - Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti**

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
